

LINEE VITA, IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Analisi a cura del focus group OAT Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

Il 26 maggio 2016 è stato pubblicato, sul B.U.R. n.20/2016 del 26.05.2016, il Decreto del Presidente della Giunta di approvazione del Regolamento regionale recante: "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione di lavori in copertura (Art. 15 Legge regionale 14 luglio 2009 n.20). Il Regolamento disciplina le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporre al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Definisce inoltre i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera da attuarsi contestualmente agli interventi di **nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti**.

Il Regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale** che riguardano la stessa o gli impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Riportiamo le definizioni date dal D.P.R.380/2001:

- a) *"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
- b) *"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.*

Si applicherà nella fase di Progettazione e nella Fase di Realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata per interventi, così come definiti dal D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, di:

- A. **nuova costruzione** (art. 3 comma 1 lettera e) D.P.R. 380/2001);
- B. **manutenzione straordinaria**, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con interventi **strutturali** (art. 3 comma 1 lettere b), c), d) D.P.R. 380/2001) e **manutenzione ordinaria** di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa, quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3 comma 1 lettera a) D.P.R. 380/2001);
- C. **manutenzione straordinaria non strutturale** quali la sostituzione dell'orditura secondaria del tetto, senza modifica della sagoma, o l'apertura di lucernari o abbaini (art. 6 comma 2 lettera a) D.P.R. 380/2001);

- D. **installazione di impianti** solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 6 comma 2 lettera d) e art. 123 comma 1 D.P.R. 380/2001);
- E. **varianti in corso d'opera** relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Si prevedono anche delle esclusioni in merito al suo campo d'applicazione, quali:

- interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo;
- opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
- interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni.

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI RIGUARDANO

ETC, Elaborato Tecnico della Copertura

Le figure coinvolte nell'elaborazione dell'ETC sono: nella fase progettuale il progettista e, ove previsto dalle disposizioni vigenti, il coordinatore della sicurezza; nelle fasi a seguire sino a quella esecutiva i riferimenti ai contenuti ed alle figure sono esplicitati come di seguito (*).

- Esso contiene:
 - a) Relazione Tecnica illustrante il Progetto e le scelte progettuali corredata da tavole esplicative in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc, nel rispetto dei contenuti minimi identificati all'Allegato 1 parte A;
 - b) Elaborati Progettuali di dettaglio della copertura con planimetria in scala adeguata nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato 1 parte B, con relazione di calcolo redatta da professionista abilitato;
 - c) Documentazione dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva data dal fabbricante;
 - d) Dichiarazione di conformità dell'installatore come dal Allegato 1 parte C;
 - e) Raccolta dei Manuali d'uso dei DPC o dei DPI con eventuale documentazione fotografica;
 - f) Registro Ispezione e Manutenzione di cui all'Allegato 1 parte D.

(* Per gli interventi pubblici e privati l'ETC è sviluppato, con i contenuti minimi di cui alle lettere a) e b), dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori, attraverso eventuale aggiornamento, nonché dai documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f).

Per gli interventi pubblici e privati aventi come casi di INTERVENTO i punti A, B, ed E, la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale è attestata dall'approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC, con i soli contenuti di cui al punto a) sopraccitato, e secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A.

L'ETC è allegato alla comunicazione di fine lavori, se prevista, e consegnato dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

L'ETC è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico, di manutenzione o di ispezione da eseguirsi sulla medesima. L'ETC comprensivo dei vari allegati dovrà essere allegato alla comunicazione di Inizio Lavori, se prevista e consegnato dal D.L. al proprietario del fabbricato.

Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, l'ETC ne costituisce parte integrante.

INDICAZIONI PARTICOLARI

Per gli interventi pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) del D.P.R. 380/2001, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1 e comma 2 nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 2 del Nuovo Regolamento.

Riportiamo un estratto dell'Articolo 11 comma 1 e 2:

1. Per i lavori di manutenzione ordinaria che riguardano le coperture, quali sostituzione anche parziale del manto, integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'Allegato 2 (Buone pratiche)....

2. Per i lavori di manutenzione straordinaria non strutturale che riguardano le coperture, quali sostituzione del manto o sostituzione totale dell'orditura secondaria del tetto, integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 o installazione di impianti solari termici ai sensi dell'articolo 123, comma 1 del D.P.R. 380/2001 le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'Allegato 2.